



Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio – proroga)

Modifica del 19 marzo 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 4, 5 lettere a e b e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020²;
visto l'articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici;

visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012⁴ sulle epidemie (LEp),

II

La modifica del 13 gennaio 2021⁵ dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁶ è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2

² Ha effetto sino al 30 aprile 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

RS

- 1 RS **818.101.24**
- 2 RS **818.102**
- 3 RS **812.21**
- 4 RS **818.101**
- 5 RU **2021** 5, 109
- 6 RS **818.101.24**

III

L'allegato 7 si applica con le modifiche apportate dopo il 13 gennaio 2021.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021 alle ore 00.00.

19 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr